SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1047)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRIFOGLI, GIROTTI, ACCILI, CERVONE, BORGHI, SCHIANO, FAEDO, INNOCENTI, D'AMICO e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1977

Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Ancona

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che le Regioni dell'Italia centrale hanno una attività economica prevalentemente basata sull'agricoltura e che, salvo in alcuni isolati centri, per lo più costieri, a prevalente attività commerciale e industriale, la popolazione delle parti interne e vallive di tali Regioni ricava dall'agricoltura e dai suoi prodotti la principale fonte di sostentamento, di vita e di possibilità di sviluppo.

È noto, altresì, che, passata la ventata euforica dell'industrializzazione ad ogni costo rivelatasi poi non risolutrice per un ordinato sviluppo economico-sociale di queste Regioni, si stanno ora meglio analizzando e scrutando le vere possibilità di ciascuna zona in relazione a quanto può offrire il territorio, alla propensione dei suoi abitanti e al potenziamento delle attività economiche in essere.

In questa ottica il Consorzio universitario piceno di Ascoli Piceno, costituito con decreto prefettizio, decise di istituire con delibera n. 9/1 in data 14 maggio 1973, prima cioè dell'emanazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, la facoltà di agraria di Ascoli Piceno con lo scopo di:

1) completare le strutture di studio e di ricerca esistenti nel suo territorio (Istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno, Istituto sperimentale di orticoltura di Ascoli Piceno e di Monsampolo del Tronto, ecc.) per poterle adeguare al ruolo predominante riconosciuto, nell'ambito dello schema di piano regolatore regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale delle Marche, alla ristrutturazione e al potenziamento dell'agricoltura marchigiana;

2) colmare la mancanza di una facoltà di agraria nel territorio compreso fra le sedi di Bologna, Firenze e Perugia a nord e le sedi di Bari e Napoli a sud e coprire

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

in tal modo la richiesta di utenza dell'intera fascia centrale italiana;

3) avere nel nuovo centro il mezzo per incidere più profondamente nelle condizioni tecnico-socio-economiche delle campagne delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio con studi che più da vicino afferiscano alle prevalenti colture e condizioni locali;

4) incoraggiare, infine, anche i giovani ad intraprendere studi ed attività a carattere tecnico-scientifico e rallentare così la corsa degli stessi verso facoltà foriere di disoccupazione e di malcontento.

La nuova istituzione ha raccolto sempre i più ampi consensi sia da parte degli enti membri del Consorzio universitario (comune di Ascoli Piceno, amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, Consorzio del bacino imbrifero del fiume Tronto, altri comuni della provincia di Ascoli Piceno), sia da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, degli altri enti economici interessati, sindacati e associazioni, sia, infine, da parte dei partiti politici dell'arco costituzionale della provincia di Ascoli Piceno, presenti tutti nell'assemblea e nel consiglio direttivo del Consorzio.

Anche il Consiglio regionale delle Marche con deliberazione amministrativa n. 83/75, adottata all'unanimità nella seduta del 13 febbraio 1975, sulla programmazione delle nuove istituzioni universitarie e sulla statalizzazione di corsi e università liberi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ha espresso parere di istituzione di una facoltà di agraria ad Ascoli Piceno con corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze delle preparazioni alimentari, ritenendo ciò di preminente interesse per un armonico sviluppo delle università marchigiane e come primo passo verso un futuro discorso « sulla università regionale » di aggregazione funzionale delle diverse realtà universitarie. Tale parere è stato ribadito dal nuovo Consiglio regionale con la mozione programmatica approvata nella seduta dell'11 settembre 1975.

La facoltà è ora al suo quinto anno di vita con n. 364 studenti immatricolati (n. 76 nel corrente anno accademico); è dotata di locali, attrezzature e aziende agrarie idonei e sufficienti allo scopo ed è già indirizzata verso quei fini propostisi all'atto della istituzione anche con lavori di effettiva utilità per l'agricoltura della zona interessata.

Si segnalano, fra l'altro:

a) studio geo-pedologico delle Marche e relativa carta dei suoli;

b) piano agricolo di zona che comprende n. 13 comuni delle medie e basse valli dei fiumi Tronto e Tesino.

Onorevoli senatori, alla luce di quanto sopra brevemente illustrato e della realtà territoriale esistente, si può affermare, senza tema di smentita, che l'iniziativa è stata presa ed attuata nel momento giusto e nel posto giusto.

È necessario, però, dare all'istituzione una struttura giuridica adeguata e per questo se ne propone la statizzazione nell'ambito della nuova programmazione universitaria. E ciò può avvenire istituendo la facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Ancona, ma localizzandola nella sede naturale di Ascoli Piceno, così come previsto per la soluzione di taluni analoghi casi, per altre facoltà e in altre Regioni.

Si chiede, pertanto, che l'unito disegno di legge venga esaminato ed approvato dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1978-1979 è istituita presso l'Università statale degli studi di Ancona la facoltà di agraria con i seguenti corsi di laurea:

a) scienze agrarie;

b) scienze delle preparazioni alimentari.

La facoltà di cui al precedente comma ha sede in Ascoli Piceno ed assorbe la di fatto esistente facoltà di agraria di Ascoli Piceno, della quale saranno riconosciuti i corsi svolti dall'anno accademico 1973-74 all'anno accademico 1977-78.

Art. 2.

L'orientamento degli studi della facoltà di cui al precedente articolo è regolato dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dal regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto disposto nel precedente articolo 1.

Art. 4.

Alle spese per il funzionamento della facoltà si provvede con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.